



VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE, ACCORDO TRANSATTIVO

NON ESTINGUE IL REATO

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 IL FATTO

2 LA SENTENZA

1 IL FATTO

La scena è tutt'altro che rara.

Dopo la separazione, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge. L'obbligato, però, ad un certo punto smette di pagare, versa soltanto somme parziali, oppure accumula mesi di arretrati.-

Nel casi di specie, il coniuge creditore, oltre ad attivare gli strumenti previsti in sede civile per il recupero delle somme dovute, aveva presentato una denuncia per il reato previsto e punito dall'art. 570-bis c.p.- **(Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio).**-

Successivamente, però, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, definendo le pendenze economiche e il coniuge denunciante aveva rimesso la querela e il conflitto sembrava definitivamente chiuso.-

Ma l'accordo raggiunto dopo l'inadempimento può davvero cancellare anche le conseguenze penali della condotta già commessa?

In altri termini, **la transazione e la remissione della querela possono estinguere il reato di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento?**

2 LA SENTENZA

Con la sentenza n. 21141/2026, la Corte di Cassazione ha fornito una risposta netta: **no**, non è affatto possibile e il motivo è molto chiaro.-

Il delitto previsto dall'art. 570-bis c.p. è, infatti, procedibile d'ufficio. Ciò significa che, una volta depositata la querela, la prosecuzione del procedimento penale non dipende dalla volontà della persona offesa.-

Di conseguenza, né l'accordo transattivo successivamente raggiunto tra gli ex coniugi né la remissione della querela sono idonei, da soli, a estinguere il reato già, eventualmente, perfezionatosi.-

La transazione può certamente assumere rilievo sotto altri profili — ad esempio ai fini della valutazione complessiva della condotta, del risarcimento del danno, del trattamento sanzionatorio o dell'applicazione di eventuali benefici — ma **non determina automaticamente la chiusura del procedimento penale**.-

Questo, naturalmente, non significa che l'imputato sarà necessariamente condannato. Il giudice dovrà comunque accertare, nel caso concreto, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato e valutare le specifiche circostanze nelle quali si è verificato l'inadempimento.-